CAMERA DEI DEPUTATI N. 3657

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SCOTTI

Presentata l'8 ottobre 1971

Norme sul personale già dipendente dalle disciolte confederazioni sindacali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La sistemazione pensionistica del personale già dipendente dalle disciolte Confederazioni sindacali si trascina dal 1944 senza aver trovato una equa soluzione. Questo personale, licenziato in tronco in applicazione del decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, col quale furono sciolte le predette confederazioni, fu lasciato senza lavoro e senza provvedimenti di sorta mentre per il clima politico di allora era impossibile a questi lavoratori di trovare altra occupazione.

Si poté applicare la legge 28 luglio 1950, n. 633, che consentiva il riscatto ai fini della pensione invalidità e vecchiaia a tutti gli impiegati, ma questo provvedimento non poteva essere considerato una adeguata soluzione poiché tale riscatto, essendo limitato al periodo compreso tra il primo maggio 1939 e la data di scioglimento delle organizzazioni sindacali, e cioè al novembre 1944, comportava un trattamento pensionistico del tutto irrisorio per gli ex dipendenti confederati che possono vantare anzianità di servizio anche di oltre 25 anni.

Né si dica che la legge 2 aprile 1958, n. 331, abbia modificato sostanzialmente la situazione degli ex dipendenti delle « Confederazioni sindacali » dato che questo provvedimento mentre ha riconosciuto in linea di principio la estensione della assicurazione abbligatoria invalidità e vecchiaia a copertura di quasi tutti i periodi scoperti, di fatto, invece, l'ha accolta in misura irrisoria comportando l'aumento della pensione di sole lire 350.

Con tali provvedimenti la misura attualmente goduta dagli ex confederali si aggira sulla media di 30.000 lire mensili.

Forze politiche si sono dimostrate, in più occasioni, disposte ad adottare una soluzione ragionevole per questi lavoratori, ma le diverse proposte di legge presentate sino ad ora non hanno portato ad alcun risultato concreto mentre, invece, è stata accolta la proposta di legge n. 2278, presentata dai deputati Quilleri ed altri, con la quale sono stati introdotti provvedimenti a favore degli ex confederali assunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato dopo il novembre 1944 (legge 9 febbraio 1963, n. 124). Con questa legge che non faceva ricorso alle utilizzazioni dei beni delle disciolte confederazioni sindacali, sono stati sistemati gli ex confederali che non erano più disoccupati in quanto assunti dallo Stato dopo lo scioglimento delle Confederazioni ed è rimasta insoluta la posizione dell'altro personale che

non aveva trovato lavoro e che, per tanto, aveva ben più bisogno di aiuto.

Questa disparità di trattamento è venuta a colpire il personale che avrebbe dovuto avere, invece, diritto di precedenza.

La presente proposta di legge rappresenta un sia pure modesto intervento positivo verso questo personale che non ha potuto sistemarsi a causa del licenziamento in tronco attuato in applicazione del decreto luogotenenziale del 23 novembre 1944, n. 369.

Mentre lo Stato da tempo ha riconosciuto la piena sistemazione al altre categorie similari ha negato, sino ad ora, la modesta soluzione pensionistica al personale delle organizzazioni sindacali.

La soluzione proposta fa ricorso ai beni delle disciolte Confederazioni sindacali perché col decreto luogotenenziale n. 369 del 23 novembre 1944, si impedì la realizzazione dei trattamento previdenziali disposti dalla legge n. 1662 del 4 settembre 1940 e le Confederazioni vennero, in tal modo, a risparmiare le somme che avrebbero dovuto erogare per tale titolo come datori di lavoro e che, ovviamente, andarono a sommarsi a quei beni confederali che sono stati presi in consegna dagli uffici stralcio (Ministero del lavoro) 25 anni or sono.

Gli attuali beni confederali comprendono anche le somme che dovevano per legge, essere destinate alla realizzazione delle prescritte forme di previdenza stabilite dalla legge n. 1622 del 4 settembre 1940, ed appare pertanto equo che una parte dei detti beni debba oggi venire impiegata per finanziare questo provvedimento.

È poi da tener presente che il più volte citato decreto luogotenenziale del 23 novembre 1944 nel disporre la destinazione dei detti beni ha anche prescritto che prima dovevano venire saldate le passività esistenti e fra queste ovviamente primeggiano quelle riguardanti il personale dipendente.

La tabella che fa parte del testo della proposta di legge comprende sei colonne:

nella prima colonna *A*) vengono indicati cinque gruppi di età possedute attualmente dai richiedenti. Per ogni gruppo di età vengono fatte due suddivisioni:

alla prima appartengono coloro che al 1° maggio 1939 godevano di stipendio non superiore alle lire 2.000 mensili;

alla seconda quelli godenti di rimunerazione superiore alle lire 2.000 mensili;

nella seconda colonna *B*) è indicato il coefficiente fissato dall'INPS in base alla età;

nella terza colonna *C*) è indicata la spesa incontranda ad ognuno dei due gruppi per ottenere, per ogni anno di servizio, lire 100 mensili di pensione integrativa;

nella quarta colonna *D*) è indicato il presunto numero di beneficiari di grado inferiore e superiore tenendo conto dell'età;

nella quinta colonna *E*) è indicata la spesa generale tenendo conto del numero dei presenti beneficiari ed assegnando mensilmente lire 1.500 e lire 3.000 per ogni anno di presunto servizio;

nella colonna *F*) è indicata la spesa generale complessiva per tutti i beneficiari prendendo per base sei anni di servizio medio.

La somma di lire 2.515.297.364 indicata nella *F*) verrebbe posta a carico dei beni patrimoniali gestiti dagli uffici stralcio.

Ed ora eccoci a chiarire gli articoli della presente proposta di legge.

Nell'articolo 2 della promovenda legge si chiede la riapertura dei termini per effettuare il riscatto del periodo di servizio ex confederale – a favore di chi non ha fatto a suo tempo – alle condizioni indicate nella legge 2 aprile 1958, n. 331, e ciò per evidenti ragioni di equità.

Nell'articolo 2 si estende il beneficio anche a favore di coloro che hanno prestato servizio prima del 1926 (data di riconoscimento giuridico delle Confederazioni sindacali) dato che la legge n. 331, del 2 aprile 1958, aveva limitato il beneficio del riscatto dal 1926 in poi.

Analogamente a quanto è stato disposto dall'articolo 2 della legge n. 331 viene precisato nell'articolo 3 che la regolarizzazione è consentita anche a favore dei superstiti dei defunti ex dipendenti delle disciolte Confederazioni sindacali.

Nell'articolo 4 viene precisato che il versamento dei contributi per la concessione del trattamento integrativo di pensione potrà riguardare solo il periodo di servizio prestato prima del 1° maggio 1939, applicando i coefficienti previsti dall'assicurazione facoltativa, giusta indicazione e precisazione fatta all'INPS.

Nell'articolo 5 viene enunciato l'inserimento della tabella nella quale vengono indicate le età dei singoli, i coefficienti, il numero dei beneficiari, il numero degli anni di servizio medi preventivati e la spesa complessiva prevista, precisando che la spesa complessiva, indicata nella colonna *F*) della tabella in lire 2.515.297.364 viene posta a carico dei beni confederali amministrati dagli uffici stralcio, sino alla concorrenza del 20 per cento degli stessi beni e che l'eventuale maggiore spesa andrà a carico dei singoli beneficiari della legge.

Nell'articolo 6 viene precisato il termine (sei mesi) entro cui gli interessati dovranno presentare all'INPS la domanda di riscatto e la documentazione da esibire mettendo in rilievo che le singole domande dovranno essere prese in esame dalla commissione da costituirsi appositamente.

È ovvio che tale documentazione non dovrà essere riprodotta da quegli ex confederali che l'allegarono alla domanda presentata all'INPS per l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 331, sempre che la documentazione indichi anche la misura dello stipendio percepito al 1° maggio 1939.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 331, si applicano a tutti i dipendenti delle organizzazioni sindacali o dell'Ente della cooperazione, sciolti in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in possesso dei requisiti previsti all'articolo 1 di quella legge, restando soppresso il requisito del trovarsi essi in servizio al 31 luglio 1943.

ART. 2.

Agli ex dipendenti delle organizzazioni sindacali e dell'Ente della cooperazione, sciolti in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che abbiano a suo tempo provveduto a riscattare il periodo di servizio ex confederale ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 331, o vi provvedano oggi in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, è consentito di chiedere la regolarizzazione del periodo di servizio prestato presso le organizzazioni od Enti indicati nell'articolo 1 della presente legge, antecedentemente la data del riconoscimento giuridico di dette organizzazioni.

ART. 3.

La regolarizzazione prevista al precedente articolo 2 è consentita anche a favore dei superstiti dei dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali che siano deceduti prima che sia scaduto il termine utile per usufruire della presente legge.

ART. 4.

La misura dei contributi da versare per la concessione del trattamento integrativo di pensione indicato nella tabella di cui all'articolo 7

della presente legge sarà in relazione all'età dei beneficiari ed in rapporto al loro stipendio percepito alla data del 1° maggio 1939 o precedentemente.

ART. 5.

La spesa complessiva prevista per l'attuazione della presente legge, indicata nella colonna *F* della tabella allegata, ammonta a lire 2.515.297.364 e viene posta a carico dei beni patrimoniali amministrati dagli uffici stralcio sino alla concorrenza del 20 per cento degli stessi beni e la maggiore somma necessaria per attuare la presente legge sara posta a carico dei singoli beneficiari della legge medesima.

ART. 6.

La regolarizzazione prevista dalla presente legge deve essere richiesta dagli interessati a mezzo di domanda da inoltrarsi allo Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine gli interessati dovranno rimettere all'INPS la documentazione attestante i periodi di servizio prestati alle dipendenze delle organizzazioni sindacali indicati all'articolo 1 della presente legge, con la indicazione dello stipendio percepito alla data del 1° maggio 1939 o precedentemente.

ALLEGATO

A	B	C	D	E	F
1 – sino a 54 anni . . .	119,38	11.938	208	37.246.650	223.287.360
1-*bis* – » » . . .	119,38	11.938	27	9.669.464	58.017.384
2 – da 55 a 59 anni . . .	153,35	15.335	376	86.289.024	517.734.144
2-*bis* – » » . . .	153,35	15.335	72	33.123.456	198.740.736
3 – da 60 a 64 anni . . .	169,78	16.978	428	107.198.760	642.712.560
3-*bis* – » » . . .	169,78	16.978	112	57.025.184	342.151.104
4 – da 65 a 70 anni . . .	144,87	14.487	131	28.466.834	170.780.944
4-*bis* – » » . . .	144,87	14.487	33	14.342.130	86.052.780
5 – da 70 anni e oltre . . .	116,93	11.693	148	25.958.312	155.749.872
5-*bis* – » » . . .	116,93	11.693	52	18.345.080	110.070.480
			1.587	417.664.834	2.515.297.364

Leggenda:

nella colonna *A*) è indicata l'età posseduta oggi dai singoli ex dipendenti confederali. Per ogni periodo vi sono due gruppi in relazione alla misura dello stipendio percepito allora;

nella colonna *B*) sono indicati i coefficienti unitari forniti dall'INPS raggruppati in base all'età;

nella colonna *C*) è indicata la spesa incontranda per concedere ad ogni interessato lire 1.000 mensili di pensione integrativa per ogni anno di servizio prestato;

nella colonna *D*) è indicato il presunto numero dei beneficiari distinti secondo la misura dello stipendio di allora e tenendo conto dell'età;

nella collona *E*) è indicata la spesa generale tenendo conto di tutti i beneficiari assegnando mensilmente lire 1.500 al primo gruppo e lire 3.000 al secondo gruppo per ogni anno di servizio;

nella colonna *F*) è indicata la spesa generale incontranda per tutti i beneficiari prendendo per base 6 (sei) anni di servizio medio.